

COMUNE DI MONTE CREMASCO	
Provincia di Cremona	
09 LUG. 2020	
Prot. n. 5129	
Cat. 2	Cl. 11 ... Fasc. 1

Comune di Monte Cremasco
Provincia di Cremona

VERBALE n.5 del 18 giugno 2020

OGGETTO: PARERE SULLA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019

Oggi 18 giugno 2020 la sottoscritta Dott.ssa Monica Marchesi Revisore Unico di codesto Comune di Pieve del Cairo (PV), viene chiamata ad esprimere il parere relativo alla delibera di "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019";

considerato che

- in data odierna è stata ricevuta la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 con i relativi allegati;
- il citato art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 stabilisce: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;
- il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, riporta (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) al punto 9.1 dispone:
 "... omissis ...
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:
 - nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
 - nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
 - nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali."

Poiché il principio contabile stabilisce che, trattandosi di un'attività gestionale meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31/12/2019 e di adeguamento degli stessi al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario;

- considerato che con le variazioni effettuate non vengono alterati gli equilibri di bilancio;
- viste le adeguate motivazioni dei responsabili dei servizi in merito all'eliminazione parziale o totale di residui riguardanti anni pregressi;
- vista la proposta di deliberazione, con i relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019";
- visto il parere del Responsabile del servizio finanziario;

tutto ciò premesso

si esprime parere favorevole all'adozione del più volte citato provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019.

IL REVISORE

(Dott.ssa Monica Marchesi)

